



Corte dei Conti

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'**Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)**
per l'esercizio 2012

Relatore: Consigliere Maria Luisa De Carli

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la Dr.ssa Paola Fazio



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 28 febbraio 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2008 n. 64 con il quale l' **Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)** è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio della suddetta Agenzia, relativo alla gestione finanziaria dell'esercizio 2012, nonché le annesse relazioni del Direttore Generale e del Collegio Sindacale trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Maria Luisa De Carli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per l'**esercizio 2012**;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio predetto è emerso che:

- l'ANVUR sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
- nel 2013 l'ANVUR ha presentato il primo Rapporto sui risultati della valutazione della qualità della ricerca - VQR. Esso ha riguardato i prodotti realizzati nel periodo 2004-2010;

- l'avanzo finanziario è di € 2.226.181;
- il patrimonio netto ammonta a € 3.892.483;
- l'avanzo economico è di € 2.249.152;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio d'esercizio - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P . Q . M .

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2012 - corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Maria Luisa De Carli

PRESIDENTE
Ernesto Basile

Depositata in segreteria il 7 marzo 2014

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'**Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)** per l'esercizio **2012**

S O M M A R I O

Premessa

1. Ordinamento

Contesto in cui si colloca l'istituzione dell'ANVUR

Quadro normativo

Profili innovativi

Regolamentazione interna

2. Organi

3. Assetto organizzativo e personale

Costo del personale

Consulenze e contratti a progetto

Controlli interni

4. Attività istituzionale

Attività inerenti alla valutazione delle università ed enti equiparati

Attività inerenti alla valutazione della ricerca –VQR

Considerazioni comparative dell'ANVUR con le Agenzie europee

5. Risorse finanziarie

6. Risultati contabili

Sintesi dei risultati gestionali

Risultati finanziari

Situazione amministrativa

Stato patrimoniale

Conto economico

7. Considerazioni conclusive

Premessa

Il presente referto costituisce il primo che la Corte rende al Parlamento sul controllo svolto sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

L'Agenzia è stata prevista dall'art. 2, comma 138, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" ed è stata costituita soltanto nel 2011.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2008 n. 64 sottopone l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

In attuazione delle predette disposizioni, la Corte riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, sul risultato del controllo eseguito in ordine alla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia relativa all'esercizio 2012, nonché sugli eventi di maggior rilievo verificatisi successivamente, fino a data corrente.

1. Ordinamento

L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito ANVUR o Agenzia) è stata costituita soltanto nel 2011 ancorché prevista dall'art. 2, comma 138, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ed è regolata dal D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76¹.

Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR)².

L'ANVUR è chiamata a svolgere le funzioni di Agenzia nazionale di garanzia della qualità – come previsto dagli accordi europei nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca - operando in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti.

In particolare, l'ANVUR sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR. A tale fine, sono oggetto di valutazione:

- l'efficienza e l'efficacia della didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento ed al successivo inserimento lavorativo degli studenti;
- la qualità dei prodotti di ricerca;
- la capacità di attrazione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e di scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati;
- la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione;
- la completezza e la correttezza della comunicazione pubblica in materia di offerta formativa e di ricerche e di servizi per studenti.

L'ANVUR inoltre:

- indirizza l'attività demandata ai nuclei di valutazione costituiti all'interno delle università e degli enti di ricerca;

¹ Regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

² L'Agenzia opera ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che attribuisce alle Agenzie l'espletamento di attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici.

- valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione;
- collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonché con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca.

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i successivi decreti di attuazione hanno ulteriormente ampliato i compiti della costituenda ANVUR, attribuendo ad essa competenze anche in materia di:

- accreditamento e valutazione dei corsi di laurea e delle sedi universitarie;
- accreditamento dei corsi di dottorato;
- definizione dei parametri di valutazione per l'abilitazione scientifica nazionale;
- verifica dei requisiti degli aspiranti membri delle commissioni nazionali di abilitazione.

Infine, il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", attribuisce all'ANVUR anche il sistema di valutazione del personale delle università e degli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Con la soppressione del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) le loro funzioni sono state assorbite dall'ANVUR³.

L'ANVUR redige ogni due anni un *Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca*, che viene presentato al Ministro, che a sua volta lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento. Il primo rapporto sarà presentato a marzo 2014.

³ Il comma 141 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto la soppressione del CIVR istituito dall'*articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204* e del CNVSU istituito dall'*articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370*.

Contesto in cui si colloca l'istituzione dell'ANVUR

In questa prima relazione, può essere opportuno far precedere l'analisi dell'ordinamento dell'ANVUR da una sommaria descrizione del contesto, nazionale ed europeo, in cui si colloca l'istituzione di un sistema di valutazione rivolto alle università e agli istituti di ricerca nel nostro Paese, così come il percorso che ha portato alla nascita dell'Agenzia stessa.

Quanto al contesto nazionale, si ricorda che, a partire dai primi anni '90, anche in adesione agli indirizzi emersi in sede europea, le pubbliche amministrazioni sono state coinvolte in progetti di cambiamento delineati da una legislazione che ne ridisegnava profondamente gli assetti tradizionali.

Uno dei punti qualificanti di tali progetti era rappresentato dalla previsione della costituzione, all'interno delle pubbliche amministrazioni, di strumenti di misurazione e valutazione dell'attività amministrativa. A loro volta, questi avrebbero dovuto essere armonizzati e coordinati, mediante l'attivazione di Osservatori nazionali istituiti con il precipuo compito di favorire un "*dialogo*" tra valutazione interna e valutazione esterna.

Tali progetti di cambiamento contribuirono ad alimentare un clima culturale che coinvolse in modo partecipativo tutte le pubbliche amministrazioni, pur nelle differenze dei settori potenzialmente interessati.

In riferimento alle università, il principale interrogativo riguardava l'estensione dell'ambito da sottoporre a valutazione e, cioè, se esso fosse rappresentato soltanto dall'ambito amministrativo o dovesse interessare anche quello didattico e della ricerca.

Dal 1991, come era accaduto nella generalità delle amministrazioni pubbliche, anche alcune università istituirono nuclei di valutazione, i quali iniziarono a confrontarsi con le problematiche poste dalla misurazione della qualità della didattica. Infatti, l'istituzione dei nuclei di valutazione all'interno delle università che scelsero di avvalersene rispondeva non solo a un mero adempimento formale, ma anche e soprattutto all'esigenza di migliorare la qualità della loro offerta formativa.

E' da osservare che in questa prima fase, anche a causa del numero relativamente esiguo delle università che si avvalsero dell'apporto dei nuclei di valutazione, tali esperienze rimasero relativamente chiuse all'interno delle singole università, sebbene sia da ricordare che la Conferenza dei rettori (CRUI) sin dall'inizio si interessò alla loro evoluzione facendone oggetto di riflessione e di studio in vista di ulteriori sviluppi.

Un notevole impulso all'introduzione della valutazione nelle università venne dalla legge finanziaria per il 1994 (legge 24 dicembre 1993, n. 537), che modificava radicalmente il sistema di finanziamento ordinario introducendo un fondo "unico" da ripartire tra le singole università in sostituzione del sistema tradizionale, caratterizzato dalla segmentazione per capitoli di spesa. A completamento dell'innovazione basata sull'assegnazione del fondo "unico", la legge finanziaria 1994 introduceva formalmente la valutazione attraverso la previsione di nuclei di valutazione da istituire nell'ambito di ciascuna università⁴.

Sin dall'inizio era previsto che il sistema di valutazione interno delle università fosse completato da un sistema di valutazione esterno, affidato ad un apposito organismo, denominato *Osservatorio per la valutazione del sistema universitario*, da collocare presso il Ministero della pubblica istruzione con il compito di coordinare, comparare e portare a sintesi le esperienze diffuse sul territorio nazionale. Una funzione analoga era stata inizialmente affidata anche ai due organismi che, per la valutazione nelle università, avevano preceduto l'ANVUR: il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Con il maturare del dibattito sulla valutazione e con le prime sperimentazioni all'interno di singole università, si affermò l'idea di attribuire compiti di valutazione esterna a un organismo dotato di autonoma personalità giuridica, meglio rispondente all'esigenza di garantire terzietà alla valutazione in quanto collocato in posizione esterna sia rispetto alla sfera politico-amministrativa del Ministero, sia alle singole università valutate.

Tale scelta era rafforzata anche dall'evoluzione della valutazione in ambito europeo, dove si andava consolidando un sistema di Agenzie indipendenti per la valutazione dei sistemi universitari.

Nel 2005, infatti, la conferenza dei ministri dell'istruzione superiore, nell'ambito degli accordi di Bergen, approvò le linee guida europee in materia (*Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area*) elaborate e definite dalla *European Association for Quality Assurance in Higher Education* (ENQA). Tali linee guida prevedevano l'istituzione in ciascun Paese di Agenzie indipendenti dai

⁴ In particolare, l'art. 5, comma 22 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede che "nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente".

ministeri, in grado di svolgere una valutazione esterna dei sistemi di assicurazione della qualità delle università.

Nel 2011, a cinque anni dalla legge istitutiva, la costituzione dell'ANVUR si pone, dunque, come l'atto finale di un complesso processo, che ha allineato l'Italia alla situazione esistente nei maggiori Paesi europei.

Quadro normativo

Legge istitutiva - decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR - D.P.R. n. 76/2010

Dopo aver accennato al contesto in cui si inserisce la nascita dell'ANVUR, si ritiene opportuno dedicare un breve cenno ai profili salienti dell'ordinamento dell'Agenzia, la quale - come già è stato evidenziato - trova fondamento nell'art. 2, commi 138-142 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286⁵ e nel D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 - regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'ANVUR⁶, il quale sostituisce il regolamento adottato nel 2008.

In particolare il regolamento ha adeguato l'assetto organizzativo dell'ANVUR alle disposizioni di riordino degli enti e degli organismi pubblici previste dall'art. 2, comma 634, lett. d, della legge finanziaria 2008 (che prevede la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento).

In tale ottica il regolamento introduce, rispetto al precedente, una semplificazione organizzativa e una consistente riduzione dell'organico che si è concretizzata nelle seguenti misure:

- unica struttura direzionale (a cui è preposto il direttore generale) suddivisa in 3 aree corrispondenti ciascuna ad una delle linee fondamentali di attività dell'Agenzia⁷: attività strumentali (amministrative e contabili), valutazione delle università e valutazione della ricerca;
- riduzione dei dirigenti di prima fascia (due unità in meno);
- riduzione del personale non dirigenziale (da venti a quindici unità) i cui profili professionali sono individuati dall'Agenzia nell'ambito della propria autonomia regolamentare nei limiti di quanto previsto dall'Allegato A al regolamento stesso;

⁵ Il decreto 3 ottobre 2006, n. 262 (collegato alla legge finanziaria per il 2007) demandava la definizione della struttura e del funzionamento dell'ANVUR ad un regolamento di delegificazione da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

⁶ Nel delineare il modello organizzativo dell'ANVUR il legislatore ha tenuto conto dell'omologa Agenzia istituita in Francia nel 2007, denominata AERES - *Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement*.

⁷ A tale struttura sono preposti dirigenti di seconda fascia.

- organizzazione flessibile, riservando al Consiglio direttivo il compito di definire e modificare con proprio regolamento i compiti attribuiti a ciascuna area e la disciplina dei rapporti operativi tra il Presidente ed i membri del Consiglio con la struttura direzionale e le relative aree;
- previsione per l'Agenzia della possibilità di avvalersi, in fase di avvio e nelle more della copertura dell'organico, di forme contrattuali flessibili e di ricorrere, oltre alle risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge n. 262 del 2006, anche alle risorse che il Ministro, sentita la CRUI, ritenga di riservarle annualmente, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e degli enti di ricerca.

Con l'obiettivo di promuovere la collaborazione tra i sistemi informativi del Ministero e dell'ANVUR, il regolamento prevede l'accesso diretto dell'Agenzia alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero⁸.

Per il primo anno, per facilitare la fase transitoria, il regolamento prevede che del Consiglio direttivo facciano parte, a titolo consultivo e gratuito, i presidenti del CNVSU e del CIVR.

Inoltre, stabilisce che con i regolamenti di cui alla legge di riordino degli enti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM⁹ (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) siano determinate le modalità della valutazione delle attività svolte da tali enti e apportati gli adeguamenti organizzativi necessari, tenendo conto delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal regolamento stesso.

Un aspetto importante che emerge dall'ordinamento dell'ANVUR riguarda il peso che la valutazione è venuta assumendo nella ripartizione dei finanziamenti tra le università. Il regolamento D.P.R. n. 76/2010 non prevedeva una correlazione diretta tra il sistema di valutazione dell'Agenzia e l'assegnazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca. Tale correlazione è stata introdotta dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 che, in attuazione della legge 240/2010, all'art. 15 ha disposto che l'ANVUR valuti le prestazioni delle università e che il Ministro, sentita l'ANVUR, definisca la ripartizione della quota premiale del finanziamento delle

⁸ L'Agenzia, in collaborazione con le strutture operative del Ministero, cura lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca.

⁹ Nell'ambito del MIUR è operante un settore dedicato all' "Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica" ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

università. Analogamente per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104¹⁰, art. 23, comma 2 prevede che nell'assegnazione della quota premiale del fondo ordinario, il MIUR tenga conto della valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'ANVUR. Sostanzialmente, in entrambi i casi, l'assegnazione dei finanziamenti statali è di competenza del Ministro, mentre l'individuazione dei parametri da utilizzare per la ripartizione delle quote di finanziamento è di competenza dell'Agenzia.

Ai fini dell'assegnazione della quota premiale sulla base della valutazione sono a loro volta decisive la trasparenza e l'equità del sistema di valutazione. Talchè le norme prevedono la possibilità per le istituzioni interessate di chiedere motivatamente e sulla base di procedure disciplinate dai regolamenti di cui all'art. 12, comma 4, lettera a del D.P.R. n. 76/2010, il "riesame" dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia (art. 4, comma 2).

Regolamentazione interna

Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del d.p.r. n. 76/2010 l'Agenzia ha adottato i seguenti regolamenti:

- regolamento di amministrazione e contabilità (approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 10 gennaio 2012 ed entrato in vigore nel mese di aprile);
- regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento (approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 23 febbraio 2012);
- regolamento forniture in economia beni, servizi e lavori (approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 23 febbraio 2012);
- regolamento del personale e degli esperti di valutazione (adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 70 del 05/09/2012);
- regolamento delle missioni e dei rimborsi spese (approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 27 novembre 2012).

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 dello statuto l'ANVUR ha potestà regolamentare anche nelle seguenti materie:

- a) aree e organizzazione dei rapporti operativi tra Presidente e componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;

¹⁰ "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito nella legge 8 novembre 2013 n. 128.

- b) profili funzionali del personale non dirigenziale nei limiti di quanto previsto dalla tabella A;
- c) trattamento giuridico ed economico del personale in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri;
- d) stipula di contratti con esperti della valutazione, conferiti dal direttore, previa delibera del Consiglio direttivo, ad esperti italiani e stranieri (in numero non superiore a 50 unità). L'art. 60, comma 3 bis del decreto 21 giugno 2013, n. 69 ha tenuto conto delle esigenze manifestate dall'ANVUR ed ha eliminato il vincolo del numero di 50 unità;¹¹
- e) amministrazione e contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;
- f) regole deontologiche a cui devono attenersi il personale dell'Agenzia e i collaboratori nelle attività di valutazione.

¹¹ L'art. 60 comma 3bis del decreto 21 giugno 2013 n. 69 dispone: *"Al fine di semplificare le procedure di valutazione che richiedono il ricorso ad esperti, all'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: "in numero non superiore complessivamente a cinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

2. Organi

Ai sensi degli artt. 6-9 del regolamento n.76/2010 sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Restano in carica quattro anni e non possono essere confermati. L'incarico è a tempo pieno. Se un componente del Consiglio cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il membro che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato.

Il Presidente dell'Agenzia viene eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza di due terzi. Ha la rappresentanza legale, assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo¹². Tra i componenti del Consiglio direttivo, nomina un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

Il compenso annuale lordo, stabilito in misura pari a quello di un dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stabilito in € 210.000.

Il Consiglio direttivo, nominato con Decreto del Presidente della repubblica 22 febbraio 2011, si è insediato il 2 maggio 2011. Esso è formato da sette componenti (compreso il Presidente) scelti all'interno di un elenco di candidati indicati da un apposito Comitato di selezione¹³.

Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia; approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore, su proposta del Presidente, ed i consulenti dell'Agenzia; approva i rapporti di valutazione assumendo la responsabilità di tutti gli atti valutativi dell'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del regolamento 76/2010 in sede di prima applicazione del regolamento, previo sorteggio, sono individuati tre componenti del Consiglio direttivo che durano in carica quattro anni e due componenti tre anni. Gli altri componenti, tra i quali il Presidente, durano in carica cinque anni. La disposizione ha lo scopo di garantire periodicamente il rinnovo parziale dell'organo, assicurando

¹² Il Presidente attualmente in carica è stato eletto in data 3 maggio 2011.

¹³ Il Comitato di selezione era composto da 5 membri designati uno ciascuno dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, dal Segretario generale dell'OCSE e dai presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'*European Research Council* e del Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il Comitato, sulla base della pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica, aveva il compito di individuare una lista di candidati da sottoporre al Ministro quali membri del Consiglio direttivo.

nel contempo una continuità nella composizione dello stesso al fine di non disperdere professionalità.

Il trattamento economico annuo lordo di ciascun componente del Consiglio direttivo ammonta a € 178.500 (pari all'85 per cento di quello attribuito al Presidente). Ai componenti fuori sede non è attribuito alcun rimborso per le spese di viaggio e di alloggio ma soltanto il rimborso delle spese documentate per trasferte nazionali e internazionali.

Nel 2012 il rimborso delle spese per i Presidente e per i componenti del Consiglio direttivo è stato di euro 22.420,4.

L'ANVUR non dispone di auto di servizio.

Stante il rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro autonomo, al Presidente e ai membri del Consiglio non è corrisposto né il trattamento di fine rapporto, né la retribuzione di risultato. Dal punto di vista previdenziale, essi sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri due dei quali designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.¹⁴

I componenti del Collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti e durano in carica quattro anni.

Al Presidente spetta un compenso annuale lordo di € 6.500 e ai componenti di € 5.250.¹⁵

Nel 2012 le spese per il Collegio dei revisori sono state € 1.500 e sono state liquidate nel 2013.

Ai sensi dell'art. 11 del regolamento è prevista anche la costituzione di un Comitato consultivo¹⁶ formato da diciannove membri nominati dal Presidente¹⁷. Nella

¹⁴ L'attuale Collegio sindacale è stato nominato con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 novembre 2011. Dal 22 marzo 2013 le funzioni di Presidente sono svolte da un componente del Collegio a seguito delle dimissioni del Presidente in carica.

¹⁵ Il trattamento economico del Presidente del Collegio e dei componenti è stato definito con decreto interministeriale del 21 marzo 2013 sulla base dei criteri stabiliti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001.

¹⁶ Il Comitato consultivo non è inserito tra gli organi.

¹⁷ Il Comitato consultivo è formato da diciannove componenti di cui uno designato dal Consiglio universitario nazionale; uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane; tre dal Consiglio nazionale degli studenti universitari; uno dalla Conferenza dei presidenti degli enti pubblici di ricerca; uno dall'Accademia dei Lincei; quattro (rappresentanti delle parti sociali) dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; uno dalla Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali; uno straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, dall'European research council; uno straniero, ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, dall'European university association; uno straniero ed uno italiano, se presente nel Consiglio direttivo dell'ente, dall'ESIB - the National unions of students in Europe; uno dal Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle università italiane; uno dal Segretario generale dell'OCSE.

scelta dei componenti deve essere assicurata rappresentanza a tutte le istanze del sistema dell'università e della ricerca¹⁸.

Il Comitato ha il compito di dare pareri e di formulare proposte al Consiglio direttivo, che è tenuto a sottoporre al Comitato i programmi annuali di attività e i documenti relativi alla definizione dei criteri e dei metodi di valutazione.

Su invito del Presidente, alle riunioni possono partecipare anche soggetti esterni.

Il Comitato consultivo, nell'esercizio delle proprie finalità, può istituire al proprio interno sottocomitati per approfondire temi specifici e riferirne al Comitato consultivo.

Nel 2012 il Comitato si è riunito due volte.

¹⁸ L'attuale Comitato consultivo è stato costituito nel 2011 (ANVUR delibere n. 14 del 3/11/2011, n. 38 del 13/3/2012 e n. 81 del 3/10/2012). In seguito alle dimissioni di due componenti, il Comitato è stato reintegrato con delibera n. 15 del 20/2/2013.

3. Assetto organizzativo e personale

L'ANVUR ha sede in Roma (provvisoriamente presso il Ministero vigilante) ed è dotata, come già evidenziato, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

Ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 76/2010, l'Agenzia è organizzata in una direzionale generale, articolata in 3 aree, una delle quali svolge le attività amministrativo-contabili e due le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:

- a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione);
- b) valutazione della ricerca (enti e attività di ricerca, compresa quella universitaria).

Le aree sono articolate in unità organizzative non dirigenziali.

Direttore

Alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore, dirigente di prima fascia, mentre alle tre aree sono preposti dirigenti di seconda fascia.

Il Direttore viene nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, previa selezione tra persone di comprovata esperienza nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse e con documentate conoscenze nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca.

Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia. In particolare cura l'esecuzione degli indirizzi strategici, delle deliberazioni e delle indicazioni operative e del Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Direttore è assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e ha una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque.

Nel 2012 al Direttore è stata corrisposta una retribuzione annua lorda di € 142.849 (di cui € 51.152 retribuzione di posizione - parte variabile).

Personale

Il regime giuridico, il sistema classificatorio ed il trattamento economico del personale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri e dell'area negoziale I della dirigenza.

L'Agenzia si avvale di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché, dopo i primi diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento del personale,

di personale in posizione di comando o di fuori ruolo nel limite massimo di quattro unità.

Tab. 1 - Dotazione organica

Dirigenti di seconda fascia	3
Personale non dirigenziale:	
Area terza	12
Area seconda	3
Totale	18

L'allegato A del D.P.R. n. 76/2010 prevede una dotazione organica di 18 unità di personale di cui tre dirigenti, dodici appartenenti all'area terza del CCNL ministeri e tre all'area seconda.

Per la copertura della pianta organica l'Agenzia ricorre all'istituto della mobilità o alle ordinarie procedure di reclutamento.

Al 31 dicembre 2012 il personale in servizio, escluso il direttore, è di cinque unità a tempo determinato di cui tre dirigenti (due dedicati alle attività istituzionali e uno alle attività amministrativo-contabile) e due impiegati coadiutori.

Inoltre presso l'Agenzia prestano servizio un funzionario amministrativo-giuridico-contabile e un coadiutore (personale di ruolo del MIUR, assegnati al CNVSU e distaccati all'ANVUR). Ai sensi delle norme transitorie del D.P.R. n. 76/2010 nel corso del 2013 tale personale è transitato nel ruolo dell'Agenzia.

Nel 2012 l'Agenzia non ha potuto avviare il reclutamento del personale e non ha potuto espletare alcuna procedura concorsuale a causa del blocco delle assunzioni seguito ai provvedimenti di razionalizzazione delle piante organiche delle amministrazioni pubbliche.

Va comunque segnalato come nel corso del 2013 l'Agenzia abbia bandito concorsi pubblici per 2 dirigenti, 6 funzionari-valutatori tecnici e 2 coadiutori di cui uno riservato alle categorie protette, previo espletamento delle procedure di mobilità.

Quanto alla dotazione del personale, l'ANVUR ha fatto presente al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica che, pur operando in un'ottica di continua e stringente razionalizzazione delle proprie risorse, la stessa è inadeguata allo svolgimento dei compiti istituzionali che sono venuti via via accrescendosi.

A parere dell'Agenzia, tale dotazione non tiene sufficientemente conto della necessità di assicurare la piena autonomia gestionale e, soprattutto, non tiene conto della complessità e del progressivo ampliamento dei compiti istituzionali attribuiti

all'Agenzia, che involgono temi molto delicati quali la misurazione e la valutazione delle università e della ricerca.

Va inoltre segnalato come in relazione alle misure di riduzione del personale disposte dal d.l. n. 95/2012 (per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le agenzie, per gli enti pubblici non economici, per gli enti di ricerca e gli enti pubblici) il MIUR abbia compensato le riduzioni del personale che l'Anvur avrebbe dovuto effettuare con una corrispondente riduzione di altro personale del Ministero consentendo così all'Agenzia di mantenere invariata la sua dotazione organica.

Costo del personale

La tabella che segue riporta il costo complessivo del personale (esercizio 2012).

Tab. 2 – Costo annuo lordo del personale*

(in euro)

	2012
Stipendi, salari e altre spese accessorie	444.618
Oneri sociali	88.095
T.F.R.	0
Costo complessivo**	532.713

* Il costo del personale sostenuto dall'ANVUR nell'esercizio 2011 è stato imputato al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**Nel costo complessivo del personale è incluso il compenso del Direttore

Nel 2012 il costo del personale è costituito da quello del Direttore (da marzo) da quello di tre dirigenti (da febbraio) e da quello di due impiegati a tempo determinato (dal 30 di ottobre).

Consulenze e contratti a progetto

Per l'espletamento dei compiti istituzionali, l'art. 12, comma 4, lettera d) del Regolamento D.P.R n. 76/2010 e l'art. 15 del Regolamento del personale e degli esperti di valutazione, prevedeva che l'Agenzia potesse avvalersi, in numero non superiore a 50 unità, della collaborazione di esperti, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tale limite è stato cancellato dall'art. 60, comma 3 bis del decreto 21 giugno 2013, n. 69).

Nel 2012 l'Agenzia ha affidato 19 contratti di collaborazione ad esperti di valutazione (di cui 14 a supporto del Consiglio direttivo nell'ambito del sistema di valutazione della ricerca per ciascuna delle 14 Aree CUN; 1 a supporto del Consiglio

direttivo per l'avvio del sistema di autovalutazione, valutazione delle sedi e dei corsi di studio universitari; 2 a supporto del Consiglio direttivo per le valutazioni nel settore AFAM; 2 a supporto delle strutture per la pianificazione e gestione delle attività per la valutazione delle università e degli enti di ricerca)¹⁹.

Tali incarichi sono conferiti dal Direttore, previa delibera del Consiglio direttivo e sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'art.17, comma 30 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78.

Nel 2012 la spesa complessiva è stata di euro 100.821,17.

Inoltre l'Agenzia ha affidato un incarico di consulenza in materia giuridica per la gestione di numerosi contenziosi seguiti all'avvio delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, per una spesa complessiva di € 10.000, di cui € 3.340 per il 2012.

A tale riguardo è da segnalare che è in corso l'emanazione di un DPCM che affida all'Avvocatura dello Stato il patrocinio legale dell'ANVUR.

Il regolamento del personale prevede che l'Agenzia, per far fronte ad adempimenti previsti da specifiche disposizioni normative, ovvero per esigenze eccezionali e straordinarie diverse da quelle della valutazione, possa conferire incarichi individuali ad esperti esterni (nel 2012 l'ANVUR ha affidato un incarico ad un consulente giuridico e una ad un esperto in comunicazione).

Controlli interni

L'art. 5 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia prevede l'istituzione di un'apposita unità organizzativa per il controllo di gestione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

In mancanza di personale con adeguate competenze tale controllo attualmente viene svolto dal Direttore.

L'Agenzia ha predisposto i Piani della performance relativi agli esercizi 2012-2014 e 2013-2015, nei quale, tra l'altro, sono definiti anche gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi individuali assegnati ai singoli dirigenti, il cui stato di attuazione viene accertato in base a parametri quali-quantitativi.

Nel 2013 è stata approvata la relazione sulla performance per l'anno 2012.

¹⁹ La forma contrattuale ed i compensi dei rapporti di collaborazione sono stabiliti con delibera del Consiglio direttivo, su proposta del Direttore tenendo conto della tipologia dell'incarico, del livello di professionalità e dell'impegno lavorativo richiesto.

Il controllo strategico, di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 è svolto dall'Organo interno di valutazione della performance (OIV) di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nel 2012 l'Agenzia ha costituito tale organismo in forma monocratica attribuendo a tale componente, previo parere della CIVIT²⁰, un incarico triennale ed un compenso annuo lordo di € 12.000.

²⁰ Parere n. 7 del 9 febbraio 2012.

4. Attività istituzionale

Per una visione completa delle attività svolte dall'Agenzia si rinvia alla relazione redatta dal Direttore ed allegata al bilancio 2012.

In via preliminare, è da sottolineare che sin dalla sua costituzione l'Agenzia si è dovuta confrontare con molteplici problemi di carattere non soltanto organizzativo, ma anche e soprattutto metodologico, che la complessità e la delicatezza della valutazione applicata alle università e alla ricerca richiedevano di risolvere prima ancora di iniziare la propria attività.

Si è trattato di un aspetto propedeutico importante, in quanto, come nel corso degli ultimi decenni mostrano le esperienze realizzate anche in altri ambiti della pubblica amministrazione, la valutazione rappresenta una innovazione sulla quale si contrappongono differenti concezioni circa la sua funzione e le sue applicazioni.

Con l'obiettivo di fornire una sintesi delle problematiche evidenziate dal dibattito collegato alla valutazione applicata alle università e alla ricerca, si osserva che sono emersi soprattutto due temi, ai quali corrispondono anche due tappe del percorso valutativo.

Il primo tema è rappresentato dalla possibilità stessa di sottoporre a valutazione i prodotti dell'attività scientifica e accademica.

Il secondo tema riguarda i metodi e le tecniche da utilizzare nella valutazione.

Mentre le problematiche che riguardano il primo tema appaiono oggi superate, nel senso che l'ampia maggioranza di coloro che fanno ricerca nell'università e negli altri enti sembra convenire sulla possibilità/utilità che la propria attività venga sottoposta a valutazione, restano aperte quelle rappresentate dal secondo tema inerenti ai metodi e alle tecniche di valutazione.

A questo proposito è opportuno considerare che i prodotti dell'attività scientifica da sottoporre a valutazione appartengono a due ambiti disciplinari distinguibili in scienze naturali da un lato e in scienze umane dall'altro.

La scelta degli strumenti di valutazione che appare pacifica per le prime non lo è altrettanto per le seconde. Ciò in quanto è possibile la scelta tra più strumenti in linea teorica tutti parimenti sostenibili. Ad esempio per i prodotti appartenenti alle scienze naturali è possibile applicare le tecniche bibliometriche, ovvero le tecniche basate sulle informazioni presenti nelle più diffuse banche dati nazionali e/o internazionali che registrano dati sulle pubblicazioni, con particolare riferimento al numero delle citazioni conseguite nelle riviste accreditate. Invece, per i prodotti appartenenti alle scienze

umane per le quali viene ritenuto difficile o impossibile applicare le tecniche bibliometriche, la valutazione ricorre prevalentemente al giudizio dei “pari” (“*peer review*”), cioè al diretto esame dei componenti della comunità scientifica di riferimento. Tale metodo, correntemente utilizzato dalle riviste accademiche e dalle commissioni che assegnano il finanziamento dei progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale, consiste nel sottoporre il prodotto in forma anonima ad una valutazione qualitativa da parte di almeno due esperti della relativa disciplina²¹.

Nella sua prima applicazione la valutazione della qualità dei prodotti della ricerca-VQR ha riguardato, in oltre il 50 per cento dei casi, prodotti esaminati con *peer review* (V. tabella che segue).

²¹ Per i criteri effettivamente impiegati dall’ANVUR nella prima valutazione della ricerca - VQR, v. da pag. 28.

Per una visione di insieme dell'esame condotto dall'ANVUR sui prodotti della ricerca, si riporta la seguente tabella.

Tab. 3 - Numero e percentuali di prodotti totali e di prodotti sottoposti a "revisione tra pari" (peer review per Area scientifica)

Area scientifica	Prodotti attesi	Prodotti conferiti	Prodotti mancanti	Prodotti penalizzati	Prodotti sottoposti alla peer review	% sui prodotti conferiti
01	11.752	10.685	1.067	82	5.180	48,5
02	20.286	19.773	513	128	5.350	27,1
03	11.933	11.608	325	57	2.879	24,8
04	8.859	8.433	426	167	3.390	40,2
05	17.268	16.407	861	279	4.985	30,4
06	29.454	26.713	2.741	684	10.330	38,7
07	10.349	10.004	345	159	4.501	45,0
08	9.934	9.533	401	25	7.541	79,1
09	16.858	16.347	511	112	7.351	45,0
10	14.637	14.073	564	102	13.942	99,1
11	13.487	13.152	335	101	11.186	85,1
12	12.798	11.882	916	101	11.784	99,2
13	12.654	11.941	713	66	6.277	52,6
14	4.494	4.327	167	13	4.304	99,5
Totale	194.763	184.878	9.885	2.076	99.000	53,5

Fonte: ANVUR

Le aree scientifiche sono state individuate dal CUN –Consiglio universitario nazionale

Area scientifica: 01 Scienze matematiche ed informatiche; 02 Scienze fisiche; 03 Scienze chimiche; 04 Scienze della terra; 05 Scienze biologiche; 06 Scienze mediche; 07 Scienze agrarie e veterinarie; 08 Ingegneria civile e Architettura; 09 Ingegneria industriale e dell'informazione; 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterario e storico artistiche; 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 12 Scienze giuridiche; 13 Scienze economiche e statistiche; 14 Scienze politiche e sociali.

Prodotti attesi: indica il numero di prodotti che le strutture avrebbero dovuto conferire in base ai criteri stabiliti.

Prodotti conferiti: indica il numero di prodotti che le strutture valutate hanno sottoposto a valutazione.

Prodotti mancanti: indica il numero di prodotti che le strutture non hanno inviato pur essendo tenute a farlo (ad esempio perché docenti e ricercatori non avevano un numero sufficiente di prodotti da inviare).

Prodotti penalizzati: numero di prodotti che hanno ricevuto una penalizzazione (ad esempio non ammissibili per data di pubblicazione o per tipologia).

Tenendo conto di quanto in linea generale osservato sinora, di seguito si propone una breve descrizione delle attività svolte nel primo anno di attività dell'ANVUR.

Va ricordato che l'attività dell'Agenzia è riconducibile a due grandi aree: valutazione delle università ed enti equiparati e valutazione della ricerca - VQR.

Attività inerenti alla valutazione delle università ed enti equiparati

- *Autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento - AVA*

Nell'ambito delle attività inerenti alla valutazione delle università, il sistema "*Autovalutazione, valutazione accreditamento del sistema universitario italiano*"- AVA²² riveste un ruolo centrale nelle attività dell'ANVUR, in quanto introduce l'accREDITamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del d.l. 27 gennaio 2012, n. 19.

Il modello finalizzato al miglioramento continuo della qualità è stato articolato:

- in un sistema di accreditamento di corsi e sedi sottoposto alla verifica dell'ANVUR;
- in un sistema di assicurazione della qualità (AQ) degli atenei relativo alle attività didattiche e di ricerca basato sull'operato dei presidi della qualità;
- in un sistema di valutazione interna basato sulle commissioni paritetiche docenti-studenti e nuclei di valutazione;
- in un sistema di valutazione esterna dell'ANVUR.

Nel luglio 2012, l'ANVUR ha completato il documento "*Autovalutazione, valutazione accreditamento del sistema universitario italiano*", nel quale definisce il modello di valutazione e accreditamento tenendo conto delle *linee guida europee contenute nelle European Standards approvate dai ministri europei nella conferenza di Bergen 2005/2009*²³. Tale documento è stato elaborato dall'ANVUR con l'ausilio di un gruppo di esperti esterni e stabilisce le procedure, i criteri e i parametri che saranno utilizzati ai fini dell'accREDITamento iniziale e periodico di corsi e sedi e della loro valutazione²⁴.

Con decreto 30 gennaio 2013, n. 47 il MIUR ha recepito i criteri e i parametri di accreditamento e valutazione definiti dall'ANVUR completando la cornice normativa in base alla quale l'ANVUR è chiamata ad avviare l'attività di accreditamento e valutazione di corsi e atenei.

²² Il sistema di autovalutazione, valutazione periodica, accreditamento - AVA sarà applicato anche alle università private e alle università telematiche.

²³ Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 affida all'ANVUR il compito di fissare metodologie, criteri, parametri e indicatori per l'accREDITamento e per la valutazione periodica. Aspetto particolarmente significativo è l'assicurazione della qualità nei corsi di studio, nei dipartimenti e nelle singole università.

²⁴ L'accREDITamento iniziale di un corso o di una sede ha l'obiettivo di verificare la presenza dei pre-requisiti necessari per l'accREDITamento stesso.

Nel 2013 l'ANVUR ha iniziato le procedure per l'accreditamento dei corsi di nuova istituzione con l'ausilio delle commissioni di esperti della valutazione.

- Dottorato

Nel 2013, tra i decreti attuativi previsti dalla legge di riforma del sistema universitario, è stato approvato il decreto concernente le modalità per l'accreditamento e la valutazione dei corsi di dottorato (decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 94).

La Direzione valutazione dell'università in collaborazione con la Direzione valutazione della ricerca ha reso un parere al Ministero e avviato un'analisi del modello di accreditamento e valutazione da utilizzare per le attività che l'ANVUR dovrà svolgere in materia.

Nel 2012 un primo modello è stato oggetto di sperimentazione su scala locale al fine di testare gli indicatori e di calibrare il modello di valutazione.

Nel 2013 l'ANVUR conta di definire un modello di accreditamento condiviso la cui piena operatività è prevista per il 2014.

- Scuole di alta formazione artistica e musicale-AFAM, università telematiche e corsi di specializzazione in psicoterapia

All'ANVUR è attribuita anche la competenza di verificare l'adeguatezza delle strutture e del personale e la tipologia dei corsi da attivare, al fine di concedere il riconoscimento dei titoli a corsi e sedi AFAM già esistenti alla data di entrata in vigore della legge (precedentemente tale competenza era esercitata dal CNVSU ai sensi dell'art. 11, D.P.R. n. 212/2005) ²⁵.

Nel 2012 l'ANVUR, con il supporto del coordinamento della Direzione valutazione dell'università, ha concluso il programma di visite presso gli enti che avevano avviato la procedura per il riconoscimento da parte del MIUR e per il quale precedentemente era previsto il parere del CNVSU.

L'ANVUR ha reso 15 pareri in ordine alle richieste di riconoscimento, di cui 4 con esito negativo e avviato 7 istruttorie a seguito di visite presso le strutture.

²⁵ L'art. 14, comma 5, D.P.R. n.76/2010 prevede che con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 siano determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale.

All'ANVUR è attribuita anche la valutazione delle università telematiche secondo le procedure già previste dal CNVSU. In questo ambito l'ANVUR ha completato gli adempimenti disposti dai decreti istitutivi i quali prevedevano un secondo ed ultimo monitoraggio dei risultati conseguiti al termine del quinto anno di attività. Il primo monitoraggio era stato svolto dal disciolto CNVSU.

Nel 2012 l'ANVUR ha reso 5 pareri sostanzialmente favorevoli tenuto conto dei criteri già adottati dal CNVSU a seguito di visite presso le strutture. Nei pareri sono state comunque rilevate alcune criticità da sottoporre ad approfondimento nell'ambito delle nuove procedure di accreditamento e valutazione. Infatti, concluso il secondo monitoraggio, le università telematiche saranno sottoposte alla valutazione mediante il sistema AVA prevista per tutte le università.

Nel corso del 2013 ai corsi di studio delle università telematiche sono state applicate le procedure di accreditamento previsti per le università, con la verifica dei requisiti minimi di docenza e una valutazione qualitativa dei progetti di nuovi corsi da attivare.

Infine, l'ANVUR valuta gli istituti che richiedono il riconoscimento per l'attivazione dei corsi di specializzazione in psicoterapia (D.M. 509/98), limitatamente all'adeguatezza delle strutture, nel 2012 l'Agenzia ha reso il parere in ordine a 33 strutture, di cui 4 negativi.

- *Sperimentazione della valutazione degli esiti degli apprendimenti e misurazione degli esiti occupazionali*

L'ANVUR, con il coordinamento della Direzione valutazione dell'università e della Direzione valutazione della ricerca, ha avviato una sperimentazione volta alla misurazione degli apprendimenti di natura trasversale. Il gruppo di lavoro appositamente costituito ha sviluppato un progetto che prevede il coinvolgimento di 12 atenei, differenziati per dimensione e area territoriale.

Al termine della fase sperimentale e in base ai risultati ottenuti, l'ANVUR deciderà se utilizzare i test impiegati ai fini di "assicurazione della qualità" degli atenei come strumento di monitoraggio degli esiti formativi e valutare l'opportunità di inserire i risultati conseguiti nei test per le procedure di accreditamento e di valutazione periodica.

Attività inerenti alla valutazione della ricerca - VQR

- Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010

Come già evidenziato, tra le competenze dell'Agenzia un ruolo primario è rivestito dalla valutazione dei risultati della ricerca scientifica. La prima valutazione della qualità della ricerca – VQR effettuata dall'ANVUR ha riguardato i prodotti realizzati nel periodo 2004-2010 da 134 tra università e altri enti (95 università, 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR e 27 enti e consorzi di ricerca che hanno chiesto volontariamente di sottoporsi a valutazione). Ad essa hanno collaborato 450 esperti nominati dall'ANVUR, suddivisi in Gruppi di esperti della valutazione (GEV) e circa 15.000 *referee* che hanno preso parte alle valutazioni tra pari.

In particolare sono state individuate 14 aree disciplinari, identificate dal Comitato Universitario Nazionale-CUN, a ciascuna delle quali ha corrisposto un gruppo di esperti della valutazione-GEV. I criteri alla base della valutazione sono stati definiti dai GEV di concerto con l'ANVUR. La valutazione si è espressa attraverso un giudizio sintetico sul prodotto della ricerca, graduato su quattro livelli²⁶.

Trattandosi della prima esperienza di valutazione della ricerca di così ampia portata, si ritiene utile dedicare qualche breve considerazione ai criteri metodologici adottati²⁷. Innanzitutto si rileva che l'ANVUR, pur ispirandosi all'esperienza della valutazione realizzata nel Regno Unito, non ne ha seguito la scelta di rilevare soltanto le punte di eccellenza nella ricerca. La VQR ha avuto come obiettivo la ricostruzione della qualità media della ricerca dell'insieme dei docenti e dei ricercatori di una determinata università o ente di ricerca vigilato dal MIUR.

A fini conoscitivi può essere utile ricostruire sinteticamente le fasi e le attività poste in essere dall'ANVUR per la valutazione della ricerca.

Nel 2012 l'ANVUR ha fra l'altro: assistito le strutture valutate nella fase di caricamento dei prodotti e dei dati di terza missione²⁸ delle università sull'apposito sito CINECA²⁹; definito, in stretta collaborazione con i GEV (gruppi esperti di valutazione), i criteri per la valutazione dei prodotti della ricerca; coordinato, in collaborazione con i

²⁶ La valutazione si è basata sull'analisi bibliometrica utilizzata per gli articoli indicizzati nelle banche dati *ISI* e *Scopus* (per le scienze naturali) e sul metodo della valutazione tra pari (per le scienze umane).

²⁷ Va peraltro ricordato che una più limitata esperienza di valutazione della ricerca basata sul metodo della *peer review* era stata condotta dal precedente organismo per la valutazione CIVR relativamente al periodo 2001-2003.

²⁸ L'attività di terza missione delle università fa riferimento sia alla valorizzazione della ricerca (brevetti, spin-off, ricerca conto terzi, infrastrutture territoriali) che all'impatto sulla società (rapporti scienza/società, impegno civico, beni culturali, salute e assistenza sanitaria).

²⁹ Il Cineca è un Consorzio Interuniversitario senza scopo di lucro formato da 69 università italiane e da 3 Enti al quale il decreto 17 luglio 2011 ha affidato la gestione amministrativa e informatica del progetto.

GEV bibliometrici, le attività del CINECA per la valutazione bibliometrica dei prodotti contenuti nelle banche dati ISI e *Scopus*; coordinato, in collaborazione con i GEV, la valutazione *peer review* dei prodotti ricevuti da parte dei revisori esterni.

A seguito di queste attività preliminari l'ANVUR ha dato poi avvio alla valutazione vera e propria. Al 31 dicembre 2012 essa aveva realizzato il 90 per cento delle valutazioni bibliometriche e il 50 per cento delle valutazioni *peer*.

Il 16 luglio 2013 l'ANVUR ha presentato i risultati della valutazione della qualità della ricerca fornendo un'ampia descrizione della ricerca italiana prodotta nelle università e negli enti di ricerca.

La pubblicazione del primo rapporto sulla valutazione della ricerca rappresenta una tappa fondamentale nel processo di consolidamento della cultura della valutazione e i risultati conseguiti con questa prima rilevazione costituiscono la più completa ricognizione della ricerca sinora realizzata in Italia.

A completamento delle osservazioni di carattere generale esposte in precedenza in ordine alla complessità dei problemi metodologici della valutazione³⁰, può essere ora utile un breve riferimento alle scelte metodologiche operate dall'ANVUR nella sua prima rilevazione.

Particolare attenzione meritano le difficoltà di applicare i criteri individuati alle scienze umane. In riferimento ad esse, infatti, l' "esame dei pari" (*peer review*) non ha fatto ricorso all'anonimato dei prodotti che invece rappresenta la *conditio sine qua non* di questo metodo. In ambito internazionale, a garanzia dell'equità del giudizio, infatti, nei processi di selezione per i finanziamenti, così come nella sottoposizione degli articoli per la pubblicazione nelle riviste scientifiche, la valutazione viene formulata su di un prodotto reso volutamente anonimo.

L'ANVUR in questa prima edizione non ha potuto per difficoltà tecniche e quantitative (quasi centomila prodotti) "anonimizzare" i medesimi. Pertanto i prodotti valutati riportavano i nomi degli autori, esponendo il giudizio a possibili conflitti di interesse o di scuola.

La scelta di utilizzare soltanto la *peer-review*, necessariamente rinunciando all'anonimato dei prodotti, è stata determinata dalla mancanza di banche dati citazionali le quali, invece, avrebbero consentito di estendere l'analisi bibliometrica

³⁰ Vedi pag. 22.

anche alla valutazione delle scienze umane. E' comunque da segnalare che, anche per queste ultime discipline, l'ANVUR ha allo studio la costruzione di una banca dati³¹.

A proposito di questi aspetti, nel programma delle attività 2013-2015, l'ANVUR ha precisato che *"le attività di valutazione dell'ANVUR sono svolte utilizzando principalmente procedimenti di valutazione tra pari. E' evidente quindi che la qualità e l'efficacia del processo di valutazione dell'ANVUR dipendono in misura rilevante dalla disponibilità di una banca dati di revisori tra pari caratterizzata da:*

- *copertura ampia ed equilibrata dei settori disciplinari;*
- *aggiornamento frequente delle competenze/affiliazioni dei revisori;*³²
- *elevato grado di internazionalità, al fine di minimizzare i conflitti di interesse e di dare maggior respiro al processo di revisione"*

In ordine a quanto appena descritto appare importante anche l'internalizzazione dei revisori quale garanzia per la più efficace attuazione del metodo della *peer review*.

³¹ Attualmente alla banca dati comune, denominata REPRIS (Register of expert peer-reviewers for italian scientific evaluation), opera un apposito gruppo di lavoro misto costituito con il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca.

³² La banca dati revisori di cui dispone attualmente CINECA contiene un numero ridotto di revisori stranieri e non è stata se non parzialmente aggiornata nel tempo.

- Abilitazione scientifica nazionale

L'art. 16 della legge n. 240/2010 che istituisce l'abilitazione scientifica nazionale per i docenti universitari, con durata quadriennale, distinta per le funzioni di professore di prima e seconda fascia e il decreto ministeriale n. 76/2012 attribuiscono all'ANVUR un ruolo centrale nel processo di abilitazione.

In vista dell'accertamento della qualificazione scientifica per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori nel 2012, l'ANVUR, oltre alla selezione dei candidati commissari appartenenti a paesi OCSE, ha definito le modalità di calcolo degli indicatori quantitativi relativi all'attività di ricerca, calcolato i valori mediani degli indicatori per ciascun settore concorsuale da utilizzare come parametro di riferimento per le valutazioni di aspiranti commissari e di candidati all'abilitazione, verificato il possesso dei requisiti degli aspiranti commissari.

A tal fine, il decreto ha anche stabilito che l'ANVUR predisponesse una classificazione delle riviste scientifiche per il calcolo degli indicatori dei settori umanistici.

Nei tempi previsti (sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto) l'Agenzia ha calcolato i valori mediani degli indicatori relativi alla produzione scientifica dei professori associati e ordinari di tutti settori concorsuali ed ha classificato le riviste dell'insieme dei settori umanistici.³³ Trattasi di compiti di particolare complessità, tenuto conto della novità delle procedure e del fatto che ancora le banche dati ministeriali sono in via di completamento (come ad esempio l'Anagrafe nazionale nominativa dei professori e dei ricercatori e delle pubblicazioni scientifiche - ANPrePS).

Nel 2012 l'ANVUR ha esaminato circa 2000 curricula di candidati dei paesi OCSE; classificato circa 16.000 riviste, separatamente nei diversi settori concorsuali rilevanti, per un totale di 42.000 casi esaminati; ha definito le modalità di calcolo degli indicatori bibliometrici e le procedure di raccordo tra banche dati ministeriali e banche dati citazionali.³⁴

³³ Delibera n. 50/2012

³⁴ Per tale lavoro l'ANVUR si è avvalsa di un gruppo di lavoro composto anche da esterni, cui hanno partecipato a titolo gratuito docenti universitari.

Considerazioni comparative dell'ANVUR con le Agenzie europee

Un breve cenno alle funzioni e alle risorse umane delle principali Agenzie europee consente alcune considerazioni comparative.

Innanzitutto è da evidenziare che nei Paesi europei l'esito della procedura di accreditamento delle Agenzie nazionali è sempre subordinato all'accertamento di alcuni requisiti tra i quali l'indipendenza e la dotazione di risorse adeguate.

Tutte e tre le Agenzie a cui di seguito si fa riferimento sono accreditate da *European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)*³⁵:

- la britannica QAA³⁶ si occupa soltanto della valutazione della didattica universitaria (la valutazione della produzione scientifica è attribuita ad un altro organismo) e si avvale di uno staff di 170 persone;
- la spagnola ANECA³⁷ al sistema di valutazione affianca le attività correlate in materia di accreditamento dei corsi, di abilitazione scientifica dei docenti universitari e di modelli valutativi del personale docente e si avvale di circa 90 unità di personale;
- la francese AERES³⁸ svolge funzioni di valutazione della didattica delle università e degli enti di ricerca, ma non include la valutazione della produzione scientifica. Si avvale di uno staff di circa 70 unità di personale e della collaborazione di circa 100 professori a tempo parziale.

I dati sulle funzioni e sulle risorse delle Agenzie di altri Paesi europei consentono alcune riflessioni.

Oltre ai compiti che sostanzialmente corrispondono a quelli già svolti dalle suddette Agenzie (valutazione della didattica e della ricerca) all'ANVUR ne sono stati via via attribuiti altri. Da ultimo, il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 ha assegnato all'ANVUR anche i compiti già di competenza della CIVIT in ordine ai sistemi di valutazione del personale universitario e degli enti di ricerca (v. pag. 6).

La struttura organizzativa delle Agenzie europee prevede l'attribuzione di apposite risorse umane e finanziarie per la costituzione di uffici di supporto per gli affari legali, per la comunicazione esterna, per i rapporti internazionali, per i servizi informatici e statistici. Tenuto conto della delicatezza, dell'ampiezza delle funzioni

³⁵ L'ENQA svolge la procedura per l'accREDITamento delle Agenzie nazionali e promuove linee guida e procedure comuni.

³⁶ Si veda il rapporto di autovalutazione di QAA:

<http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/ENQA-13.aspx>

³⁷ Si veda il materiale nel sito: <http://www.aneca.es/eng/International-Activity/External-Review/External-review-of-ANECA-2012/External-review-documentation>

³⁸ *Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement*. Si veda il rapporto su AERES di ENQA: <http://enqa.eu/files/Review%20Report%20of%20AERES.pdf>

svolte e della pluralità di soggetti con cui l'ANVUR deve relazionarsi, la costituzione di tali uffici potrebbe essere utile ma attualmente non sono previste risorse per la loro istituzione. La pianta organica dell'ANVUR³⁹, confrontata con quella in dotazione alle Agenzie dei tre Paesi europei considerati, appare di dimensioni notevolmente più ridotte, tenuto conto anche che quelle si avvalgono di centinaia di esperti esterni (normalmente si tratta di docenti chiamati a svolgere il ruolo di valutatori dei corsi, degli atenei e della ricerca), come previsto dalle linee guida europee.

³⁹ La pianta organica dell'ANVUR prevede 18 unità di personale

5. Risorse finanziarie

Il comma 142 dell'art. 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 prevedeva che, per gli oneri derivanti dalla costituzione dell'Agenzia, fossero utilizzate le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nel limite di spesa fissato in 5 milioni di euro annui, nonché, per la quota rimanente, una corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'*articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537*.

Tale disposizione è stata modificata dall'art. 60, comma 3 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. decreto del fare), il quale ha disposto un incremento di 1 milione di euro.

Il primo bilancio di previsione dell'ANVUR è stato approvato il 25 gennaio 2012.

Tab. n. 4 – Risorse finanziarie

<i>(in euro)</i>	
Tipologia	2012
Contributo ordinario: finanziamento per il funzionamento (cap. 1688 bilancio MIUR)	2.495.950
Fondo finanziamento ordinario (FFO) per l'università e gli enti di ricerca	3.000.000
Entrate per prestazioni di servizi*	594.297
Totale	6.090.247

* Si tratta di contributi derivanti dalla sottoscrizione di convenzioni con Fondazioni o Centri di ricerca che volontariamente hanno chiesto di sottoporsi al sistema di valutazione dell'ANVUR.

6. Risultati contabili

Il sistema contabile dell'Agenzia si attiene ai principi dettati dall'art. 48 (bilancio abbreviato) del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 e al regolamento interno di contabilità⁴⁰.

Il bilancio di previsione è predisposto dal Direttore entro il 30 novembre ed è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti⁴¹. E' deliberato dal Consiglio direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente cui il bilancio stesso si riferisce.

Il rendiconto generale è predisposto dal Direttore entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti ed è approvato dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile⁴².

Il rendiconto generale è costituito:

- a) dal rendiconto finanziario gestionale;
- b) dal conto economico;
- c) dallo stato patrimoniale;
- d) dalla nota integrativa.

Al rendiconto generale sono allegati:

- a) la situazione amministrativa;
- b) la relazione illustrativa sull'attività svolta;
- c) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art. 42 del regolamento di contabilità dell'ANVUR il primo esercizio finanziario termina il 31 dicembre 2012.

Nel 2010, esercizio a cui corrisponde la fase di avvio dell'Agenzia, la gestione finanziaria è stata curata fino al 31 dicembre 2011 direttamente dagli uffici del MIUR.

Il bilancio di previsione 2012 è stato approvato dal Consiglio direttivo il 25 gennaio 2012 mentre il bilancio consuntivo il 23 aprile 2013 con il parere favorevole del Collegio dei revisori⁴³.

⁴⁰ Il regolamento di contabilità, adottato con decreto dirigenziale del 10 aprile 2012, è stato approvato dal MIUR, previo parere favorevole del MEF.

⁴¹ Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento dell'Agenzia è predisposto un bilancio di previsione.

⁴² Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento dell'Agenzia è predisposto il rendiconto.

⁴³ Collegio dei revisori (verbale n. 11 del 23 aprile 2013).

Il servizio di cassa è stato affidato, previo esperimento di apposita gara ad evidenza pubblica, in base ad apposita convenzione ad imprese autorizzate all'attività bancaria.

L'ANVUR è inserita nell'elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato (articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196); essa, pertanto, è tenuta ad applicare le misure di contenimento della spesa previste per gli enti pubblici non economici.

Sintesi dei risultati gestionali

Considerato che si tratta del primo anno di attività dell'Agenzia, non è ovviamente possibile procedere a confronti temporali.

La tabella che segue riporta in sintesi i risultati gestionali del 2012.

Tab. n. 5 – Risultati gestionali

	<i>(in euro)</i>
	2012
Entrate accertate	7.043.463
Spese impegnate	4.817.282
Avanzo finanziario	2.226.181
Valore della produzione	6.090.246
Costi della produzione ed oneri di gestione	3.841.094
Avanzo economico	2.249.152
Attivo patrimoniale	4.844.106
Passivo patrimoniale	951.623
Patrimonio netto	3.892.483
Consistenza di cassa al 31 dicembre	4.786.079
Residui attivi	10.000
Residui passivi	926.568
Avanzo di amministrazione	3.869.511

Dai dati riportati emerge che il primo esercizio chiude con tutti i saldi contabili positivi.

- Risultati finanziari

Il prospetto che segue riporta i dati finanziari del 2012.

	<i>(in euro)</i>
Entrate	2012
Entrate correnti	6.090.246
Entrate in c/capitale	0
Partite di giro*	953.217
Totale entrate	7.043.463
Spese	
Spese correnti	3.804.032
Spese in c/capitale	60.034
Partite di giro*	953.217
Totale spese	4.817.282
Avanzo finanziario	2.226.181

*Le partite di giro sono rappresentate da ritenute erariali, ritenute previdenziali e assistenziali.

Al termine dell'esercizio 2012 il rendiconto finanziario registra un avanzo di € 2.226.181.

La tabella che segue riporta le voci che concorrono a formare la spesa corrente.

Tab. n. 6 - Spesa corrente (composizione)

(in euro)

Spesa corrente	2012
Organi	2.363.601
Personale	532.713
Esperti di elevata professionalità*	156.496
Acquisto beni consumo e servizi**	624.016
Spese non classificabili	127.206
TOTALE spesa corrente	3.804.032

* Nel 2012 la spesa per le consulenze è stata di circa € 156.496,32 di cui € 100.821,17 per esperti della valutazione per lo svolgimento delle attività istituzionali. Su tale spesa si sono formati residui pari a € 24.266,89 rappresentati da compensi di competenza dell'esercizio 2012 ma che saranno liquidati nel 2013.

** La spesa per acquisizione di beni e servizi è stata di circa € 624.016,11 di cui € 400.000,00 per rimborso spese di gestione MIUR. Trattasi di costi quantificati dal MIUR con apposite note per l'utilizzo di servizi, ivi compreso il canone dell'immobile, il cui importo dovrà essere definito nell'ambito di un'apposita convenzione; € 167.336,38 per acquisizioni servizi resi da terzi (servizi informatici del CINECA e servizio di gestione amministrativo-contabile) Su tale voce si sono formati residui per circa € 532.792,68 (spese ancora non richieste dagli aventi titolo).

Dall'esame delle singole voci di spesa risulta che quella relativa agli organi rappresenta oltre il 60% del totale della spesa corrente; ciò è attribuibile alla corresponsione di arretrati relativi al 2011 per oltre 800.000 euro. La spesa per gli organi a regime si attesta a circa 1,5 milioni di euro annui.

- **Situazione amministrativa**

Tab. n. 7 - Situazione amministrativa

(in euro)

	2012
Fondo cassa al 1° gennaio	0
Riscossioni c/residui	1.643.330
Riscossioni c/competenza	7.033.463
TOTALE RISCOSSIONI	8.676.793
Pagamenti c/residui	0
Pagamenti c/competenza	3.890.714
TOTALE PAGAMENTI	3.890.714
Fondo cassa al 31 dicembre	4.786.079
Residui attivi esercizi precedenti	0
Residui attivi esercizio	10.000
TOTALE RESIDUI ATTIVI	10.000
Residui passivi esercizi precedenti	0
Residui passivi esercizio	926.568
TOTALE RESIDUI PASSIVI	926.568
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012	3.869.511

Nel 2012 a chiusura esercizio la situazione amministrativa registra una giacenza di cassa di € 4.786.079 ed un avanzo di amministrazione di € 3.869.511.

Alla data del 31 dicembre 2012 i residui passivi ammontano ad € 926.567,92, di cui 895.065,94 di parte corrente ed € 31.501,98 di parte capitale.

I residui inerenti le spese correnti sono in gran parte da imputare alle seguenti voci: "Rimborsi oneri sostenuti da terzi" dovuti alle Università per i costi sostenuti per i componenti del Consiglio direttivo per € 187.217,76; "Spese per acquisizione servizi resi da terzi" attribuibili a contratti di servizio per i quali non sono state ancora emesse le fatture da parte dei fornitori per € 125.483,72; "Rimborso spese gestione MIUR" per un importo di € 400.000,00.

- **Stato patrimoniale**

Il prospetto che segue riporta lo stato patrimoniale dell'Agenzia relativo all'esercizio 2012.

		(in euro)
		2012
Attivo		
Immobilizzazioni		
Immobilizzazioni immateriali		34.400
Immobilizzazioni materiali		13.627
	Totale immobilizzazioni	48.027
Attivo circolante		
Crediti verso altri		10.000
	Totale crediti	10.000
Disponibilità liquide:		
Depositi bancari e postali		4.786.079
	Totale disponibilità liquide	
	Totale attivo circolante	4.496.079
	TOTALE ATTIVO	4.844.106
Passivo		
Patrimonio netto		
- Utile dell'esercizio precedente		1.643.330
- Utile d'esercizio		2.249.152
	Totale patrimonio netto	3.892.482
TFR di rapporto di lavoro subordinato		25.055
Debiti		
debiti v.so fornitori		564.295
debiti v.so organi istituzionali		240.658
debiti v.so dipendenti		75.263
debiti tributari		22.085
debiti verso istituti di previdenza		2.534
debiti verso professionisti e collaboratori		21.733
	Totale debiti	926.568
	TOTALE PASSIVO	951.623
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		4.844.106

L'esercizio 2012 presenta un patrimonio netto di € 3.892.482, per effetto del risultato economico dell'esercizio.

Le attività ammontano a € 4.844.106 e sono costituite quasi esclusivamente dal finanziamento pubblico depositato presso la tesoreria unica dello Stato. Le passività si attestano a € 951.623 e sono rappresentate essenzialmente da debiti, in particolare da quelli verso i fornitori.

- **Conto economico**

Il prospetto che segue riporta il conto economico (esercizio 2012).

(in euro)	
	2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
<i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	5.495.950
<i>Altri ricavi e proventi</i>	594.296
Totale valore della produzione (A)	6.090.246
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
<i>per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	3.526
<i>per servizi</i>	185.639
<i>per prestazioni professionali</i>	156.496
<i>per il personale</i>	532.713
<i>Per organi istituzionali</i>	2.363.601
<i>Per oneri finanziari</i>	507
<i>Per oneri tributari</i>	126.018
<i>Per oneri diversi di gestione</i>	435.532
<i>Totale oneri di gestione</i>	3.804.032
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	
<i>a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	8.600
<i>b) Ammortamento delle immobilizzazioni tecniche e inform.</i>	3.407
<i>c) Accantonamento per trattamento di fine rapporto</i>	25.055
<i>Totale Ammortamenti e accantonamenti</i>	37.062
Totale costi della produzione (B)	3.841.094
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.249.152
Avanzo economico	2.249.152

Il conto economico dell'ANVUR chiude l'esercizio 2012 con un avanzo di € 2.249.152 che coincide con il saldo della gestione caratteristica.

- il valore della produzione pari a € 6.090.246 è rappresentato essenzialmente dai ricavi derivanti dal finanziamento statale;
- i costi della produzione pari a € 3.841.094 sono rappresentati principalmente dal costo degli organi istituzionali comprensivi degli oneri relativi al 2011.

La differenza tra valore e costi della produzione determina un risultato della gestione corrente di euro 2.249.152 pari al risultato finale dell'esercizio.

7. Considerazioni conclusive

L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR è stata istituita nel 2011 ed è diventata pienamente operativa nel 2012. Ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

L'ANVUR sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e cura la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici.

L'ANVUR redige ogni due anni un *Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca* che viene presentato al Ministro, che a sua volta lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento.

Il primo rapporto sulla valutazione delle università e della ricerca sarà presentato a marzo 2014.

Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori.

La dotazione organica di 18 unità di personale è ritenuta dall'ANVUR inadeguata.

Nel 2012, primo anno di attività, l'Agenzia si è dovuta confrontare con molteplici problemi imposti dalla complessità e delicatezza della valutazione applicata alla ricerca.

L'attività istituzionale dell'ANVUR è riconducibile a due grandi aree:

- valutazione delle università e degli enti equiparati
- valutazione della ricerca scientifica - VQR

Nell'ambito delle attività inerenti alla valutazione del sistema universitario, si rileva che, nel 2012, l'ANVUR ha perfezionato il sistema "*Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano*" (AVA) il quale riveste un ruolo centrale nell'ambito della valutazione in quanto introduce l'accREDITamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie. A regime tale sistema sarà

applicato anche alle università private e alle università telematiche (per queste ultime l'ANVUR ha portato a compimento un ciclo di verifiche avviate dal CNVSU).

Nell'ambito delle attività inerenti alla valutazione della ricerca – VQR nel 2013 l'ANVUR ha pubblicato il suo primo rapporto. Esso ha riguardato i prodotti realizzati nel periodo 2004-2010 (suddivisi in 14 aree scientifiche) e presentati da 134 tra università e altri enti. Alla valutazione della ricerca hanno collaborato 450 esperti (denominati "gruppi di esperti della valutazione") e partecipato circa 15.000 *referee*. I criteri alla base della valutazione sono stati definiti dai gruppi di esperti di concerto con l'ANVUR.

La pubblicazione del primo rapporto presentato dall'ANVUR sulla valutazione della ricerca rappresenta una tappa importante nel processo di consolidamento della cultura della valutazione e i risultati conseguiti rappresentano la più completa ricognizione della ricerca sinora realizzata in Italia. In questo rapporto vengono all'attenzione alcune questioni di ordine metodologico con particolare riferimento alle scienze umane, determinate anche dall'attuale carenza di banche dati. A questo proposito l'ANVUR ha allo studio la costruzione di una banca dati anche per le scienze umane allo scopo di sviluppare indicatori e criteri di natura bibliometrica.

Il dato più rilevante, peraltro, è costituito dalla funzione che la valutazione stessa è venuta assumendo sul piano della premialità e che, a sua volta, rappresenta l'aspetto più innovativo dell'intero sistema di finanziamento delle università e della ricerca.

Nel 2012 i risultati economico-finanziari dell'ANVUR sono stati tutti di segno positivo con un avanzo finanziario di € 2.226.181, un avanzo economico di € 2.249.152 e un patrimonio netto che si attesta su € 3.892.483.